MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA, EMERGENZA IDRICA, POLITICHE SOCIALI E INDUSTRIALI

Art. 27

Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti

All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «79 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2022». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Versione in vigore dal 10 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
Estremi	Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Capo	IV — Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-energia-emergenza-idrica-politiche/art-27-rifinanziamento-del-fondo-per-bonus-relativi-ai-trasporti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it